



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 17.2019

Seregno, 6 maggio 2019

DEFINIZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

Nel pacchetto fiscale della cosiddetta "Pace fiscale" è contenuta la sanatoria delle irregolarità formali (D.L. 119/2018 art. 9). Con questa disposizione possono essere sanate, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 24 ottobre 2018**.

IRREGOLARITÀ SANABILI

Le principali irregolarità formali sanabili sono relativi a:

- Errori sulla competenza temporale ai fini delle imposte sui redditi che non comportano danno per l'Erario.
- Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
- Omessa comunicazione di inizio o variazione attività IVA ex art. 35 e 35-ter D.P.R. 633/72 o presentazione con indicazioni incomplete o inesatte.
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se non rileva neanche per le imposte sui redditi.
- Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari.
- Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
- Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di comodo.
- Irregolare tenuta della contabilità.
- Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell'attività istruttoria; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all'invito a comparire avanzato dagli uffici.
- Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute.
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche.
- Omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat.
- Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero.
- Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli imponibili e l'imposta).
- Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati.

Sebbene collocate al confine del "formale", ma in quanto violazioni non direttamente collegate alla determinazione dell'imponibile o al versamento del tributo, dovrebbero rientrare in questa sanatoria anche l'omessa regolarizzazione con autofattura-denuncia del cessionario IVA (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), le infrazioni relative agli errori sull'inversione contabile/reverse charge (art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2, 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/1997), nonché quelle connesse all'effettuazione di cessione all'esportazione in regime di non imponibilità prima di ricevere la lettera d'intenti (art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

VIOLAZIONI SENZA POSSIBILITA' DI REGOLARIZZAZIONE

Non sono definibili:

- la mancata presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta.
- le violazioni formali di norme concernenti imposte diverse da quelle citate nel paragrafo precedente (quali imposta di registro, ipotecaria e catastale);
- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, al 19 dicembre 2018
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altra forma di definizione agevolata. (Sono sanabili le violazioni oggetto di contenzioso, purché alla data del pagamento non si sia ancora formato giudicato);
- le violazioni contenute in atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della c.d. "voluntary disclosure";
- le violazioni afferenti l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L'esclusione riguarda sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW della dichiarazione).

TERMINI PER LA DEFINIZIONE

Per perfezionare la regolarizzazione, occorre versare 200 euro per ciascuno anno cui si riferiscono le violazioni nonché rimuovere le irregolarità/omissioni.

Il versamento, tramite F24, può essere effettuato in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2019** o in due rate di 100 euro ciascuna, la prima sempre entro il 31 maggio, la seconda entro il 2 marzo 2020.

Non è possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti vantati.

Va utilizzato lo specifico codice tributo "PF99", da riportare nella sezione "ERARIO". Nel campo "anno di riferimento" va esposto il periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato "AAAA"; Invece, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." deve essere valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" il numero complessivo delle rate. Pertanto, va scritto: "0102", nel caso di pagamento della prima delle due rate; "0101", se il versamento avviene invece in un'unica soluzione.

RIMOZIONE VIOLAZIONE

Per perfezionare la definizione, vanno anche rimosse le irregolarità od omissioni.

la rimozione deve essere effettuata entro il **2 marzo 2020**. Se il contribuente, per un giustificato motivo non è riuscito a rimuovere tutte le violazioni, quest'ultima s'intende comunque perfezionata se poi la rimozione avviene entro il termine comunicato dall'ufficio fiscale, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Comunque, l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione su quelle correttamente rimosse;

la rimozione non va effettuata quando, per il tipo di violazione commessa, non è possibile o necessaria, come nel caso di erronea applicazione del reverse charge (con IVA comunque versata) o di omissioni/errori relativi alle comunicazioni periodiche poi "sistemati" in sede di dichiarazione IVA annuale nonché nel caso di irregolarità consistenti in semplici ritardi.

PROROGA DEI TERMINI

Per le irregolarità commesse fino al 31 dicembre 2015, i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione sono prorogati di due anni.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

DECRETO LEGGE 23/10/2018, N. 119

Art. 9. Irregolarità formali

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.28
9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, è destinata ad incrementare, per la medesima annualità, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.